

Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 11 novembre 2020, n. 1241 - Di Santo, pres.; Palmieri, est. - Energia Rinnovabile Italia s.u.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Colelli) ed a.

Ambiente - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Annullamento di precedente diniego - Istanza di esecuzione e rilascio autorizzazione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha proposto l'odierno ricorso per conseguire l'ottemperanza alle sentenze di questo TAR nn. 2833/14 e 1904/17, passate in giudicato, previa declaratoria di nullità della nota della Regione Puglia n. 5371/19, recante *"Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione conferenza di servizi per il giorno 28.1.2020"*, ovvero, in subordine, per il suo annullamento.

A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la violazione delle disposizioni dettate in tema di giudicato amministrativo.

Costituitosi in giudizio, la Regione Puglia ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Nella camera di consiglio del 17 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19 marzo 2020, il Collegio ha fissato udienza pubblica per il 14.10.2020, onde valutare nel merito la scelta della Regione di procedere alla convocazione di una nuova conferenza di servizi.

All'udienza pubblica del 14.10.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con l'unico motivo di doglianza, variamente articolato, la ricorrente deduce la nullità, ovvero, in subordine, l'illegittimità della nota regionale n. 5371/19, di convocazione di una nuova conferenza di servizi, in vista del rilascio di Autorizzazione Unica (AU) ex art. 12d. lgs. n. 387/03.

In particolare, ad avviso della ricorrente, il rilascio della suddetta AU doveva ritenersi atto vincolato alla luce delle pronunce di questo TAR nn. 2833/14 e 1904/17, passate in giudicato, dal che scaturirebbe la nullità della nota di convocazione della conferenza di servizi, per violazione del giudicato, ovvero, in subordine, la sua illegittimità per contrasto con la cennata previsione di cui all'art. 12d. lgs. n. 387/03.

Le doglianze sono infondate.

2.2. La sentenza non definitiva di questo TAR n. 2833/14 si esprime nei termini seguenti:

"Il ricorso è comunque fondato laddove viene contestato il corredo motivazionale contenente le ragioni ostative alla conclusione del procedimento nonché il deficit istruttorio di cui è affetto il procedimento posto in essere dalle PP.AA. intime. In particolare, quanto al motivo ostativo costituito dalla presenza della dolina, la ricorrente contesta la sua sussistenza richiamando la relazione geologica del 22.12.2010 a firma del geol. Andrea Salvemini, che dimostra come alcuna dolina esista in prossimità della torre Z8, rilevando altresì che tale circostanza risulta avvalorata dalla successiva cartografia allegata al P.P.T.R. che, seppur non approvata, è indicativa dello stato dei luoghi confermando l'errore in cui è incorsa la cartografia del PUTT.

Il Collegio condivide le argomentazioni spese dalla ricorrente al fine di rilevare il difetto istruttorio e ritiene che l'A.R. avrebbe dovuto svolgere una specifica istruttoria sul punto. Le contestazioni mosse dalla ricorrente avevano, infatti, come presupposto fonti qualificate rappresentate dalle cartografie allegata al P.P.T.R. e alla carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, ossia strumenti specificamente volti alle rilevazioni di interesse idrogeologico e successivi al PUTT e quindi più attuali dal punto di vista cartografico, sicché degli stessi non poteva non tenersi conto. ... E' fondata pure la censura con la quale viene dedotto il deficit motivazionale in cui è incorsa l'A.R. nel rilevare il contrasto della proposta di realizzazione con gli indirizzi di tutela dettati dal PUTT per gli A.T.E. C. Difatti, trattandosi di indici che denotano un'astratta possibilità di contrasto, è indubbio che la P.A. regionale avrebbe dovuto individuare i concreti fattori di rischio ambientale, con una stringente valutazione sui probabili effetti che la realizzazione dell'intervento comporta, espressa in maniera non generica. Inoltre, le affermazioni regionali scontrano il denunciato vizio istruttorio e motivazionale data le intrinseche contraddittorietà con gli elementi fattuali e istruttori offerti. ... Nel caso di specie, le considerazioni circa la presenza dei suindicati indirizzi di tutela e la prefigurazione degli impatti che, per più ragioni, si fanno derivare dalla realizzazione dell'intervento manifestano una valutazione dell'Ente non propriamente correlata a precisi elementi di analisi, e che in effetti si risolvono in asserzioni di valenza generale e meramente ricognitiva, omettendo di effettuare una compiuta valutazione circa la compatibilità o incompatibilità dello specifico intervento in relazione alle suindicate direttive. E' quindi evidente il deficit istruttorio e motivazionale in cui è incorsa la Regione, non risultando compiutamente verificata la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato



mediante un'attenta e ponderata valutazione tecnico-discrezionale da esercitarsi in relazione alla documentazione prodotta a corredo del progetto, ai pareri espressi dagli organi competenti, alle direttive di tutela e alla concreta analisi della situazione dei luoghi. ... Del pari fondata è la censura con la quale si rileva il deficit istruttorio in cui è incorsa l'ARPA nell'esprimere parere negativo sulla proposta ritenendo che la stessa produrrebbe un impatto cumulativo con altro impianto eolico interessante l'agro di Martignano e con due impianti fotovoltaici realizzati nel Comune di Zollino. Con riferimento al primo, come rilevato efficacemente dalla ricorrente, l'omissione di qualsivoglia valutazione in ordine alla mancata realizzazione dello stesso a distanza di diversi anni dall'autorizzazione unica (assentita con determina dirigenziale n.387 dell'11.5.2006), concreta l'illegittimità dedotta. Con riferimento agli impianti fotovoltaici in agro di Zollino, il difetto istruttorio è altresì evidente nella mancata indicazione di elementi concreti in ordine all'impatto visivo degli stessi, al rispetto o meno delle prescrizioni delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.9.2010, nonché del R.R. 24/2010, sicché l'asserito contrasto risulta sprovvisto di obiettivi elementi giuridici e fattuali atti a giustificare il ritenuto impatto cumulativo tra gli impianti, quali l'indicazione di elementi dimensionali, formali nonché di effetti sequenziali di percezione. Le considerazioni suindicate consentono quindi al Collegio di ritenere l'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, nonché, in via derivata, anche di quello (prov. 6.9.2013), recante diniego definitivo dell'autorizzazione unica, impugnato con i motivi aggiunti depositati in data 23 ottobre 2013".

Tali passaggi motivazionali sono altresì riportati nella successiva sentenza definitiva n. 1904/17.

2.3. All'evidenza, le citate pronunce giudiziali hanno disposto annullamento del provvedimento di diniego di rilascio di AU ex art. 12 d. lgs. n. 387/03 per ragioni di ordine esclusivamente formale, e segnatamente per l'accertata sussistenza di vizi istruttori e motivazionali. In sostanza, questo TAR ha stigmatizzato l'incompleta istruttoria svolta dalla Regione, la quale nel negare il rilascio del chiesto titolo ha ommesso di analizzare compiutamente i profili di criticità (esistenza di doline; compatibilità della proposta con gli indirizzi di tutela dettati dal PUTT per gli ATE di tipo C; parere ARPA in merito alla valutazione degli impatti cumulativi) da essa rilevati, omettendo altresì una compiuta motivazione sul punto. Viceversa, in nessun passo delle citate pronunce giudiziali si afferma il diritto della ricorrente al rilascio dell'AU.

2.4. Per tali ragioni, del tutto correttamente (*rectius*: doverosamente) l'Amministrazione ha disposto convocazione di nuova conferenza di servizi, al fine di valutare – questa volta in maniera esaustiva – i profili di criticità sui quali vi era stato in precedenza il deficit istruttorio e motivazionale stigmatizzato da questo TAR con le pronunce citate.

Ne consegue che quello impugnato non può in alcun modo qualificarsi quale atto illegittimo, e men che meno quale atto violativo/elusivo del giudicato. Piuttosto, trattasi di atto di legittimo/doveroso riesercizio del potere amministrativo, in vista dell'esame di quei profili di criticità (esistenza di doline; compatibilità della proposta con gli indirizzi di tutela dettati dal PUTT per gli ATE di tipo C; parere ARPA in merito alla valutazione degli impatti cumulativi) superficialmente considerati dalla Regione nel provvedimento di diniego. Il tutto tenendo presente le sopravvenienze fattuali e/o normative *medio tempore* eventualmente verificatesi.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

4. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)